

# **BGer 8C 104/2007 vom 28. März 2008**

Bundesgericht, 2008-03-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_104\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_104_2007)

FR: TF 8C 104/2007 du 28 mars 2008

IT: TF 8C 104/2007 del 28 marzo 2008

## **Regeste**

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In primo luogo va osservato che essendo la decisione impugnata stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è disciplinato dal nuovo diritto ( art. 132 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2**

Oggetto del contendere è, alla luce della sentenza di rinvio del 17 marzo 2006 del Tribunale federale delle assicurazioni, l'entità della rendita d'invalidità spettante all'insorgente a partire dal 5 agosto 1997. Nella misura in cui l'interessato postula un aumento del tasso d'invalidità con effetto anteriore a tale data, il gravame è pertanto irricevibile.

### **E. 3**

Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale cantonale ha già esattamente ed in modo esauriente esposto il disciplinamento applicabile in materia di revisione di una rendita dell'INSAI, ricordando nel contempo i principi ai quali è subordinato il riconoscimento del valore probante delle certificazioni sanitarie. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia aggiungere che per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la conclusione. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario ( DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti).

### **E. 4**

Dando seguito alla sentenza federale di rinvio, l'istanza precedente ha disposto una perizia giudiziaria. Il perito incaricato, dott. G. \_\_\_\_\_, dopo avere visitato l'insorgente e avere esaminato gli atti medici all'inserto, posta la diagnosi di eczema cronico recidivante con esacerbazioni sub-acute da contatto nell'ambito di un'allergia di tipo ritardato al dicromato di potassio in paziente con concomitante tendenza alla xerosi, netta diminuzione della resistenza alcalina della pelle, probabilissima foto-dermatite di origine non chiara, probabile allergia di contatto ai pollini delle erbe estive e transitoria lieve iper-glicemia, ha giudicato

non essere intervenuto successivamente all'agosto 1997 un peggioramento della situazione cutanea dell'interessato. Il perito ha in sostanza rilevato che l'eczema da contatto diagnosticato era un'affezione cronica con andamento altalenante, nel senso che alle sempre possibili riacutizzazioni, addebitabili al contatto con le sostanze incriminate, farebbero seguito fasi di miglioramento, la cui durata sarebbe condizionata dall'adeguatezza delle misure terapeutiche e preventive poste in atto (rapporto specialistico del 12 dicembre 2006).

#### **E. 5**

Dopo attento esame della documentazione medica all'inserto, questa Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha fondato la propria decisione di escludere un peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente tale da giustificare un aumento della rendita a partire dal mese di agosto 1997 sulla perizia giudiziaria del dott. G.\_\_\_\_\_. In particolare il referto giudiziario non evidenzia contraddizioni. Né si può affermare che esso sia incompleto, si fondi su accertamenti di fatto errati o giunga a conclusioni non motivate o non convincenti. Infine, esso neppure è suscettibile di essere messo in discussione dal parere 5 gennaio 2007 del prof. L.\_\_\_\_\_, prodotto dall'insorgente a sostegno del gravame in sede federale. Il fatto che le conclusioni del perito giudiziario non siano condivise dal medico incaricato dall'assicurato non costituisce un indizio sufficiente per far dubitare della loro fondatezza. Altrimenti, questo Tribunale si troverebbe sistematicamente a doversi scostare da dette conclusioni, non appena il medico di fiducia dell'assicurato esprime un diverso apprezzamento della fattispecie.

#### **E. 6**

Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita di essere confermato e il ricorso respinto in quanto infondato. Non può infine trovare accoglimento nemmeno la richiesta assunzione di accertamenti medici completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali ( DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con riferimento).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.